


# ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI PER LE CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI RAGUSA E MODICA

## REGOLAMENTO DISCIPLINARE

*Regolamento approvato nella seduta del consiglio dell'Ordine dei  
Dottori commercialisti per le Circoscrizioni dei Tribunali di Ragusa e  
Modica del 19/06/2006*

Una struttura in Ordine.



## **REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI RAGUSA E MODICA**

Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno indicare principi generali ai quali si dovrà far riferimento nello svolgimento dei procedimenti disciplinari.

- 1) procedimento disciplinare, in attesa che il Consiglio Nazionale adotti e disciplini il regolamento previsto dall'art.29 lett. C) del D.L.gs. n. 139/05 dovrà svolgersi in ottemperanza ai principi fissati dalla legge professionale (artt.49 e seg. D.L.gs. n. 139/05); in mancanza di espresse disposizioni si applicheranno, per quanto possibile, gli istituti del codice di procedura civile.
- 2) Il procedimento si articola in quattro distinte fasi:
  - a. **Fase preliminare**
  - b. **Apertura del procedimento disciplinare con formulazione degli addebiti**
  - c. **Istruttoria**
  - d. **Giudizio**

### **3) Fase preliminare**

Qualsiasi notizia di possibile rilevanza disciplinare pervenuta al Consiglio deve essere annotata nell'apposito registro cronologico degli esposti, nel quale si dovranno indicare il nome dell'iscritto nei cui confronti è presentato l'esposto, il nome e dell'eventuale esponente, il nome del consigliere relatore, la data della registrazione e la decisione che verrà assunta al termine della fase preliminare. Dovrà essere nominato un consigliere relatore, scelto possibilmente con criteri automatici (rotazione). Copia della documentazione contenente la notizia di possibile rilevanza disciplinare dovrà essere trasmessa all'interessato con richiesta di chiarimenti. Il consigliere relatore, esaminata l'eventuale difesa dell'interessato, svolgerà su delega del Consiglio, se necessario, sommaria attività istruttoria per verificare la rilevanza dei fatti oggetto dell'esposto e tenterà la conciliazione fra le parti ove possibile. Il relatore, dopo aver svolto i suddetti adempimenti riferirà al più presto al Consiglio, il quale:

- a) delibererà l'archiviazione dell'esposto se è evidente che i fatti non sussistono o non hanno alcuna rilevanza disciplinare;

- b) il provvedimento di archiviazione dovrà essere motivato e comunicato al collega incolpato ed all'esponente che ne faccia richiesta ed abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a conoscere l'esito del procedimento;
- c) se riterrà necessario e risolutivo per dimostrare l'insussistenza del fatto o la sua irrilevanza disciplinare potrà disporre ulteriori accertamenti;
- d) disporrà l'apertura del procedimento disciplinare quando la notizia appare non manifestamente infondata e comunque meritevole di approfondimenti, dopo aver sentito il collega incolpato che ne abbia fatto richiesta .

#### **4) Apertura del procedimento**

Nel caso di apertura del procedimento, il Consiglio formulerà il capo di incolpazione indicando in forma precisa l'addebito e, se riscontrabili, la data od il periodo ed il luogo di commissione della condotta, e provvederà a comunicarlo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'iscritto, nominando il Consigliere relatore che potrà coincidere con il relatore della fase preliminare. Si procederà contestualmente a registrare nell'apposito registro dei procedimenti disciplinari il nome dell'incolpato, quello dell'eventuale esponente, la data di inizio del procedimento e quello di presentazione dell'esposto ed il nome del consigliere o dei consiglieri delegati allo svolgimento dell'istruttoria.

#### **5) Fase istruttoria**

Unitamente alla notifica del capo d'incolpazione, si avviserà l'incolpato che ha facoltà di prendere visione degli atti, di nominare un difensore, nonché, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'addebito, di inviare deduzioni scritte e di chiedere di essere sentito. Il Consigliere relatore delegato allo svolgimento dell'istruttoria, presa visione delle eventuali deduzioni dell'incolpato, dopo averlo sentito se ne ha fatto richiesta, riferisce al Consiglio, che potrà delegargli lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. Al termine di tale eventuale attività istruttoria, si avviserà nuovamente l'incolpato che ha facoltà di prendere visione degli ulteriori atti acquisiti, nonché, nel termine di trenta giorni, di inviare deduzioni scritte e di chiedere di essere sentito. Espletate le formalità di cui sopra e decorsi i termini previsti, il Consigliere relatore-istruttore riferirà al Consiglio, che:

- a) delibererà l'archiviazione, se è evidente che i fatti non sussistono o non hanno alcuna rilevanza disciplinare;

- il provvedimento di archiviazione dovrà essere motivato e comunicato al collega incolpato ed all'esponente che ne faccia richiesta ed abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a conoscere l'esito del procedimento;
- b) qualora non sussistano i presupposti per l'archiviazione dovrà essere disposto il rinvio a giudizio, fissando la data della seduta disciplinare; il provvedimento che dispone la citazione a giudizio non dovrà essere motivato e dovrà essere comunicato all'incolpato ed al difensore eventualmente nominato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da notificare almeno trenta giorni prima della seduta disciplinare; nella citazione a giudizio dovrà essere riportato l'addebito, l'elenco di testimoni che il Consiglio intenda sentire alla seduta in contraddittorio con l'incolpato, l'avvertimento che l'incolpato potrà farsi assistere da un difensore, la facoltà di prendere visione degli atti del fascicolo disciplinare ed eventualmente estrarne copia, di depositare memorie difensive, la facoltà di indicare almeno sette giorni prima della data fissata per il giudizio le generalità dei testimoni a difesa, specificando le circostanze sulle quali dovranno riferire; qualora l'incolpato intenda farli citare dal Consiglio, dovrà comunicarne le generalità almeno dieci giorni prima. Qualora nel corso dell'istruttoria, il Consiglio deliberi di modificare od ampliare il capo di incolpazione, dovrà darne tempestiva notizia all'incolpato, concedendogli, in relazione alle nuove contestazioni, il termine di trenta giorni per prendere visione degli atti ed inviare ulteriori deduzioni.

## **6) Fase di giudizio**

Il giudizio si svolgerà avanti al Consiglio, possibilmente alla presenza di tutti i consiglieri o quantomeno della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di rinvio del procedimento dovranno partecipare sempre gli stessi consiglieri a tutte le sedute. Il Presidente dopo aver verificato l'instaurazione del contraddittorio con l'incolpato, verificata la regolarità della notifica della citazione a giudizio dichiaratane la contumacia in caso di assenza ingiustificata, dà la parola al consigliere relatore affinché riferisca sui fatti contestati, indichi le fonti di prova e le eventuali difese dell'incolpato. Nel giudizio potranno essere utilizzati gli atti istruttori già svolti, salvo che

l'incolpato non chieda espressamente nei termini del precedente capoverso, che vengano risentite le persone informate su fatti, già interrogate nella fase preliminare e/o in sede istruttoria. Al termine della relazione viene svolta l'istruttoria con l'assunzione dei testimoni citati e la produzione di eventuali documenti. Terminata l'istruttoria viene sentito, se ne fa richiesta, l'incolpato e quindi il suo difensore che illustrerà le argomentazioni difensive. Il consiglio quindi si ritirerà per decidere. La decisione dovrà essere assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio giudicante che dovranno prima decidere se sussiste la violazione e quindi scegliere la sanzione. Assunta la decisione, il Presidente, richiamato l'incolpato, se ancora presente, gli comunicherà la decisione riservando di depositare successivamente il provvedimento con la motivazione. La seduta disciplinare non è pubblica. Il provvedimento disciplinare motivato, sottoscritto dal Presidente e da tutti i consiglieri che hanno partecipato alla decisione, dovrà essere comunicato a norma del comma 9 dell'art. 50 del D.Leg.139/05. Avverso il provvedimento disciplinare l'incolpato potrà proporre impugnazione con le forme e nei modi previsti dall'art. 55 del a norma D.Leg.139/05.

#### **7) Nomina dei relatori**

La nomina dei consiglieri relatori delegati per l'istruttoria avverrà di massima con un criterio che preveda l'assegnazione degli esposti a tutti i consiglieri, possibilmente a rotazione. Il consigliere nominato potrà essere sostituito a sua richiesta o con provvedimento motivato dal Consiglio. Tutti gli atti istruttori (assunzione di testimoni) dovranno essere svolti da almeno due consiglieri. In qualsiasi momento, nel caso che il Consiglio o il relatore lo ritenga opportuno, al consigliere incaricato potrà essere affiancato altro o altri consiglieri.

#### **8) Tenuta dei registri**

Verranno tenuti anche eventualmente con sistema informatico due distinti registri:

- a) il registro "degli esposti" nel quale dovranno essere registrati tutti gli esposti, anche quelli palesemente infondati, con i dati dell'esponente, dell'incolpato e delle attività svolte dal Consiglio;
- b) il registro dei "disciplinari" con i dati dell'esponente, dell'incolpato e delle attività svolte dal Consiglio, la data di contestazione degli addebiti (elemento essenziale per interrompere la prescrizione) la data della seduta disciplinare, l'esito del giudizio e la data dell'eventuale passaggio in giudicato della decisione. I

procedimento verrà annotato nel registro dei disciplinari al momento dell'elevazione degli addebiti.